



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSÀ

Copia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE N.31**

OGGETTO:

PARITÀ DI TRATTAMENTO NELL'AMBITO DEGLI ISTITUTI DI SICUREZZA SOCIALE: INDIRIZZI AGLI UFFICI.

L'anno duemilaventuno addì venti del mese di aprile alle ore sedici e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GENOVESE Pier Giuseppe - Sindaco	Si
2. MONTABONE Giorgio - Vice Sindaco	No
3. PELISSERO Giuliano - Assessore	Si
4. VALERIO Cinzia - Assessore	Si
5. COLAMARIA Antonella - Assessore	Si

Totale Presenti: 4
Totale Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BARBERA Dott. Giovanni.

LA GIUNTA COMUNALE

Si dà atto che L'Assessore Giuliano PELISSERO partecipa alla seduta in video conferenza, ai sensi dell'Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 33 del 19/03/2020.

PREMESSO CHE:

- il tema della sicurezza sociale e degli istituti ad essa connessi costituisce argomento di grande rilevanza, anche in connessione alle politiche di inclusione sociale e di gestione del fenomeno dell'immigrazione;
- l'art. 12 (in combinato con l'art. 3) della Direttiva UE 2011/98 ha esteso lo stesso trattamento riservato ai cittadini degli Stati Membri, nell'ambito dei settori della sicurezza sociale (così come definiti nel Regolamento UE n. 883/2004), ai cittadini di Paesi terzi che siano stati ammessi in uno Stato membro ai fini lavorativi o a fini diversi dall'attività lavorativa;
- l'assegno di maternità (art. 74 del D.Lgs. 151/2001) e l'assegno per nuclei familiari numerosi (art. 65 della Legge 448/1998) sono benefici rientranti nell'ambito della sicurezza sociale;
- alcuni cittadini non comunitari, residenti nel Comune, richiedono la concessione dell'assegno di maternità, previsto dall'art. 74 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, anche se privi della carta di soggiorno ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, specificatamente prevista dal medesimo articolo;
- alcuni cittadini non comunitari, residenti nel Comune, richiedono la concessione dell'assegno per nuclei familiari numerosi, previsto dall'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e s.m. e i., anche se privi del permesso "per soggiornanti di lungo periodo", specificatamente previsto dal citato articolo;
- l'esame della normativa ha consentito di verificare che diversi atti emanati dalla Comunità Europea (Regolamento CE n. 1408/1971 art. 4, Regolamento CE n. 883/2004, Direttiva 2011/98/UE, Direttiva 2004/38/UE) prevedono l'estensione ai cittadini extracomunitari del "diritto di parità di trattamento" riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, particolarmente nell'ambito generale della sicurezza sociale, anche se non siano "soggiornati di lungo periodo";
- in relazione all'esame della normativa della Comunità Europea sopraindicata, le categorie di cittadini di Paesi terzi, regolarmente soggiornanti, per le quali non è possibile adottare disparità di trattamento con riferimento all'assegno di maternità ed all'assegno per nuclei familiari numerosi, in quanto protette dalle medesime disposizioni europee che prevedono il divieto di discriminazione sono le seguenti:
 - cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti (art. 27 del D. Lgs. N. 251/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (articolo 28), ma anche artt. 2 e 4 Regolamento CE 883/2004);
 - cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti (artt. 2 e 4 Regolamento CE 883/2004);
 - cittadino titolare della protezione sussidiaria (art. 27 del D. Lgs. N.251/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (articolo 28));
 - cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due Stati membri, i suoi familiari e superstiti (art. 1 Regolamento UE 1231/2010);
 - cittadino familiare del cittadino dell'Unione (art. 19 del DI Lgs. 30/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/38/CE (articolo 24);
 - cittadino titolare del permesso di soggiorno per famiglia (art. 12 comma 1 lettera e della Direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lettera b del D. Lgs. 40/2014 di attuazione della Direttiva);
 - cittadino/lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, ed i suoi familiari in base agli Accordi Euromediterranei;
 - cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D. Lgs.

40/2014 – art. 12 comma 1 lettera e) della Direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 40/2014 di attuazione della Direttiva;

DATO ATTO CHE:

- i già menzionati benefici sono finalizzati a soddisfare bisogni primari della persona e rispondono al fondamentale diritto di parità di trattamento e non discriminazione;
- pur mancando uno specifico riferimento ai benefici assistenziali richiesti, la trasposizione per analogia delle norme e delle sentenze dallo specifico riferimento al più generale "settore della sicurezza sociale" (richiamato dal Regolamento CEE n. 1408/1971, art. 4), pare avvalorare la tesi che estende la concessione dei benefici richiesti anche ai cittadini extracomunitari che non posseggano il titolo di "soggiornanti di lungo periodo";
- nelle situazioni di contrasto tra una norma interna (statale o regionale) e il diritto dell'Unione Europea, se non è possibile un'applicazione conforme, gli uffici responsabili dei procedimenti sarebbero tenuti a disapplicare la norma interna a favore della disposizione europea, in virtù dell'articolo 11 della Costituzione e del principio della prevalenza del diritto dell'Unione Europea, come chiarito da diverse sentenze della Corte Costituzionale (Corte Costituzionale 170/1984, 389/1989, 168/1991);
- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha sancito il principio del primato del diritto europeo che garantisce la sua superiorità rispetto ai diritti nazionali, si applica a tutti gli atti nazionali, siano essi stati adottati prima o dopo l'atto europeo in questione e vale inoltre nei confronti di qualsiasi atto normativo nazionale di qualsiasi natura (legge, regolamento, decreto, ordinanza, circolare, ecc.) che sia stato emesso dal potere esecutivo o legislativo dello Stato membro. Anche il potere giudiziario soggiace al principio del primato ed il diritto da esso prodotto, ossia la giurisprudenza, deve pertanto rispettare il diritto comunitario;
- tale principio è stato sancito anche dalla "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea" che all'art. 34 riconosce *"..omissis il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali... a ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione...conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali omissis..."*;
- la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, con la sentenza n. 17966/2011, che ha riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità ad un extracomunitario in possesso del permesso semplice in applicazione della normativa CEE di riferimento, ribadisce la *"...corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario..."*;

ATTESO CHE il citato principio è stato altresì riconosciuto da diverse sentenze di Tribunali Ordinari (Tribunale di Firenze n. 2040 del 09.08.2011, Tribunale di Monza n. 1294 del 28.01.2014, Tribunale di Verona del 13 maggio 2014, Corte di Appello di Trento del 13 maggio 2014, Tribunale di Alessandria del 17 giugno 2015, Tribunale di Como del 30 luglio 2016, Tribunale di Genova del 1^o agosto 2016, Tribunale di Alessandria del 10 agosto 2016, Sentenza Corte di Cassazione 11165/17 dell'8 maggio 2017, Tribunale di Milano in data 27 giugno 2017-6 settembre 2017-14 settembre 2017, Corte di Appello di Firenze in data 2 ottobre 2017, Corte di Appello di Venezia in data 10 ottobre 2017, Corte di Appello di Genova in data 21 novembre 2017, Tribunale di Milano in data 19 novembre 2018, Corte di Appello di Torino in data 27 novembre 2018, ecc.);

CONSIDERATO anche che la *questio* descritta nei precedenti punti di questo preambolo non possa essere ulteriormente affrontata senza mettere, davanti a tutto, il primato del diritto comunitario che *"...si sostanzia nella prevalenza di quest'ultimo sulle norme interne con esso contrastanti, sia precedenti che successive, e quale ne sia il rango, anche costituzionale..."*, atteso che *"...la materia della sicurezza sociale (nella ampia nozione conseguente alla lettura operata dalla Corte di Giustizia) rientra fra le materie regolate dal diritto della Unione..."*, che *"...indubbiamente l'assegno di maternità rientra nell'ambito delle prestazioni di sicurezza sociale e la sua regolamentazione pertanto non può violare le norme della Carta dei diritti fondamentali della Unione e, di conseguenza, il principio di non discriminazione ..."* e che *"...conseguentemente la norma nazionale confliggente con il divieto di discriminazione, va disapplicata e va affermato il diritto del ricorrente ad ottenere la prestazione richiesta..."*.

RITENUTO pertanto che le motivazioni addotte abbiano valore assoluto e che quindi debbano essere estese in generale anche a tutti i cittadini extracomunitari in possesso dei requisiti di legge, e che con tale decisione si intende non solo assicurare le prestazioni sociali primarie ma anche tutelare il Comune da ulteriori azioni giudiziarie e dai costi conseguenti e dalle ricadute sulla coesione sociale e sull'autorevolezza delle istituzioni;

CONSIDERATO che, comunque, l'accertamento dei requisiti per la concessione delle prestazioni in oggetto è a totale carico dei Comuni, a norma del comma 3 del citato art. 74 del D. Lgs. 151/2001 (assegno maternità) e del comma 2 l'articolo 65 della legge 448/1998 (assegno nuclei familiari numerosi);

PRESO ATTO che anche l'Anci ha prodotto un vademecum per i Comuni individuando le categorie di cittadini di Paesi terzi per le quali non è possibile adottare disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani;

DATO ATTO che molti Comuni si sono allineati ai predetti principi ai fini evitare contenzioni onerosi in quanto risultanti soccombenti in seguito a sentenze;

SENTITI in merito anche consulenti esperti in materia;

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio;

RICHIAMATO il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ed il decreto ministeriale 13 aprile 2017, n. 138;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DI CONDIVIDERE** ed approvare, in quanto coerente con le politiche sociali dell'Ente, l'indirizzo descritto in premessa volto a riconoscere la parità di trattamento, nei confronti delle persone straniere soggiornanti, in materia di assegno di maternità (di cui all'art. 74 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) e in materia di assegno ai nuclei familiari numerosi (di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

3. **DI COMUNICARE** la presente alla sede I.N.P.S. di competenza.
4. **DI DARE MANDATO** al competente Servizio di provvedere alla trasmissione all'INPS delle pratiche istruttorie per la concessione del beneficio sociale.
5. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avendo ottenuto, con una seconda e separata votazione, resa in forma palese per alzata di mano, l'unanimità favorevole dei voti.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Firmato Digitalmente
GENOVESE Pier Giuseppe

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
BARBERA Dott. Giovanni

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, decreto legislativo 267/2000)

IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZIO ALLE PERSONE E
ALLE IMPRESE
Dr.ssa Emanuela PESANDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Susa, _____

Il Responsabile dell'Area Servizio alle Persone e alle Imprese